

Appalti 08 Settembre 2020

Ricalibrati i criteri di aggiudicazione nel sottosoglia

di Stefano Usai

◀ Stampa

In breve

Il problema applicativo da chiarire è se la soglia (l'importo dell'appalto) condizioni ancora l'utilizzo del criterio

Il maxiemendamento di modifica (e conversione) del Dl 76/2020, approvato dal Senato, interviene anche sui criteri di aggiudicazione degli appalti nel sottosoglia comunitario superando l'impostazione radicale e perentoria voluta dal legislatore del decreto che, sostanzialmente, ha equiordinato i criteri di aggiudicazione, sdoganando, si potrebbe dire, il criterio del minor prezzo.

La questione dei criteri di aggiudicazione

Con la nuova previsione, secondo l'emendamento approvato, il comma 3 dell'articolo 1 del Dl 76/2020 viene modificato con l'innesto secondo cui la libertà di scelta del criterio di aggiudicazione, nel sottosoglia, da parte del Rup dovrà essere temperata da quanto disposto dal «dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Modifica, che in modo brutale, consente di affermare che nulla è cambia rispetto alle disposizioni codicistiche ed appare fin strano e singolare che, in fase di conversione, rimanga in vigore un comma che potrebbe essere tranquillamente omissivo.

La modifica sembra frutto delle riflessioni dell'Anac espresse nel documento del 3 agosto di commento (con con segnalazioni) del Dl 76/2020.

Secondo l'autorità anticorruzione «non v'è dubbio che, pur nella condivisibile esigenza di semplificare temporaneamente gli affidamenti, consentire alle stazione appalti l'utilizzo del criterio del minor prezzo per l'affidamento di servizi ad alta componente di manodopera o caratterizzati da un notevole contenuto tecnologico o aventi carattere innovativo (...) rischia di dare vita ad affidamenti al ribasso giocati sull'abbattimento del costo del lavoro o di svilire il contenuto tecnologico della commessa».

Problematiche che coinvolgono anche i lavori. Sempre dalla segnalazione appena citata emerge che affidare «lavori fino a 5 milioni di euro con il criterio del prezzo più basso, oltre a svilire l'aspetto qualitativo della prestazione, rischia di favorire ribassi eccessivi che renderebbero difficoltoso il completamento dell'opera al prezzo di aggiudicazione, con il rischio della proliferazione di varianti in corso d'opera».

L'Anac non suggerisce l'eliminazione/abrogazione del comma del DL, ritenendo altresì che una «lettura della disposizione coordinata con il comma 9-bis dell'art. 36 del Codice, possa già consentire in via interpretativa di ritenere applicabile l'art. 95, comma 3, anche in regime di deroga, al fine di evitare ambiguità e applicazioni non omogenee, si ritiene che la disposizione debba essere rivista nel senso di fare espressamente salvo quanto previsto dalla citata norma».

L'emendamento

Facendo tesoro di quanto, il comma – con il disegno di conversione – dovrebbe arricchirsi del richiamo al comma 3 dell'articolo 95 che chiarisce la prevalenza, nell'affidamento degli appalti, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento ai «contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera».

Il multicriterio, sempre secondo questa norma, deve essere utilizzato per «i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale» e per servizi/forniture di importo di «pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo».

Il problema applicativo, che deve essere chiarito, è se la soglia (l'importo dell'appalto) condiziona ancora l'utilizzo del criterio ovvero se la prevalenza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa cessa per importi pari o superiori ai 40mila euro o alle nuove soglie entro cui, nel periodo emergenziale, è consentito comunque procedere con l'affidamento diretto.

L'opzione operativa, in ogni caso, che il Rup deve privilegiare non può che essere quella di limitare l'utilizzo del criterio del

prezzo più basso per importi contenuti ed in relazione a prestazione fortemente standardizzate motivando (comma 5 dell'articolo 95 del Codice), comunque, la decisione. Ciò detto, si palesa chiaramente la non necessità della previsione risultando sufficiente – in tema di criteri di aggiudicazione - un mero rinvio alle norme codicistiche.

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

il sole **24 ORE**